



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 595 del 2 luglio 2018

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof. M. Rispoli Farina – Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. G. Guizzi – Membro
Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Avv. G. Afferni

nella seduta del 27 aprile 2018, in relazione al ricorso n. 992, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La ricorrente riferisce di avere sottoscritto in data 17 dicembre 2013 n. 100 azioni dell'allora Capogruppo dell'intermediario, per un controvalore pari a € 6.250,00. Precisa, a tal riguardo, che la sottoscrizione di tale pacchetto azionario era stata posta dall'intermediario odierno resistente quale condizione per poter accedere ad un tasso di interesse più favorevole su alcuni depositi vincolati, aggiungendo di essersi determinata a porre in essere tale investimento azionario in quanto l'intermediario l'aveva rassicurata circa il fatto che avrebbe potuto liquidare le azioni in qualsiasi momento. In merito a ciò la ricorrente lamenta di non essere stata correttamente informata sulle

caratteristiche ed i rischi di tale investimento, con particolare riferimento alla circostanza che si trattava di azioni illiquide. Inoltre, ella lamenta che si sarebbe trattato di operazione inadeguata e inappropriata avendo riguardo al suo profilo soggettivo, aggiungendo che l'intermediario non l'avrebbe neppure sottoposta a profilatura. Tutto ciò rappresentato, la ricorrente chiede il risarcimento del danno, che quantifica in € 6.250,00, pari all'investimento effettuato, oltre a interessi e rivalutazione.

2. L'intermediario si è costituito nel presente giudizio mediante la propria Nuova Capogruppo in qualità di cessionaria dell'azienda bancaria della Vecchia Capogruppo dello stesso intermediario, nel frattempo sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa. L'intermediario così rappresentato resiste al ricorso, eccependone l'inammissibilità per difetto di legittimazione passiva, a questo proposito rilevando che il credito risarcitorio della ricorrente non sarebbe stato ceduto alla Nuova Capogruppo, bensì rimasto in capo alla Vecchia Capogruppo, per effetto del combinato disposto del decreto legge n. 99/2017, il quale escluderebbe dalla cessione i crediti risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali violazioni nella commercializzazione di questi titoli, e del contratto di cessione stipulato tra la Vecchia e la Nuova Capogruppo, ove sarebbe precisato che tra i crediti risarcitori esclusi dalla cessione devono ritenersi inclusi anche i crediti che gli azionisti o obbligazionisti subordinati dovessero eventualmente vantare allo stesso titolo nei confronti di società controllate, cedute dalla Vecchia alla Nuova Capogruppo, quale appunto è l'odierno resistente. Ciò premesso, il resistente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, senza addurre argomentazioni difensive sul merito dei fatti di cui si duole la cliente.

3. La ricorrente non si è avvalsa della facoltà di depositare deduzioni integrative.

DIRITTO

I. In via pregiudiziale, si rileva che il ricorso è ammissibile. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di affermare in casi analoghi al presente (vedi, tra le molte, le decisioni n. 106, 111 e 112 del 2017 e la decisione n. 194 del 2018, le cui motivazioni devono intendersi qui integralmente richiamate), è infondata la tesi difensiva del resistente (avanzata mediante la propria Nuova Capogruppo in qualità di *outsourcer*), secondo cui l'eventuale credito risarcitorio che il ricorrente potrebbe vantare nei confronti dello stesso resistente non sarebbe stato trasferito dalla Vecchia alla Nuova Capogruppo per effetto del combinato disposto del decreto legge n. 99/2017 e del successivo contratto di cessione dell'azienda bancaria dalla Vecchia alla Nuova Capogruppo. In particolare, deve ritenersi che il decreto legge di che trattasi, nella parte in cui esclude dalla cessione i crediti risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali scorrettezze nella commercializzazione di tali titoli (c.d. *misselling*), si riferisca esclusivamente ai crediti risarcitori che questi soggetti possano vantare nei confronti della stessa Vecchia Capogruppo (per essersi avvalsi dei servizi di investimento da quest'ultima prestati) e non anche ai crediti risarcitori che questi stessi soggetti possano vantare nei confronti di altre entità facenti parte dello stesso Gruppo bancario (per essersi avvalsi dei servizi di investimento dalle medesime prestati). Infatti, la procedura di liquidazione coatta amministrativa è stata avviata nei confronti della sola Capogruppo e non ha riguardato anche società da essa controllate (tra cui anche l'odierna resistente), che non sono dunque insolventi. Come pure questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, il risultato ipotizzato dal resistente (e cioè l'estensione dell'immunità del cessionario anche ai crediti risarcitori che gli azionisti o obbligazionisti della Vecchia Capogruppo possano vantare nei confronti di altre società dello stesso Gruppo) presupporrebbe che si sia verificata, per effetto della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e della conseguente cessione della relativa azienda bancaria alla Nuova Capogruppo, una successione nel debito risarcitorio (dalla società

controllata alla società controllante) con liberazione del debitore originario (l'odierno resistente) e senza il consenso del creditore (l'odierna ricorrente). Tuttavia, una tale successione nel debito di tipo liberatorio (che sarebbe gravemente lesiva dei diritti del creditore, dal momento che il debitore originario *in bonis* verrebbe sostituito con un nuovo debitore insolvente) non è espressamente contemplata nel decreto che disciplina l'avvio e lo svolgimento della procedura coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo. Inoltre, essa non può essere neppure ricavata per analogia da altre disposizioni di questo stesso decreto, dal momento che si deve ritenere che trattasi di disposizioni non suscettibili di applicazione analogica.

2. Nel merito, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito rappresentate.

E' fondata, e assorbente rispetto a ogni altro profilo violativo, la contestazione relativa alla mancata corretta informazione da parte dell'intermediario sulle caratteristiche e i rischi delle azioni della Vecchia Capogruppo. Infatti, a fronte di tale specifico motivo di doglianza, l'intermediario, pur essendosi costituito in giudizio per mezzo della propria Nuova Capogruppo in qualità di *outsourcer*, non ha ritenuto di addurre alcuna argomentazione di segno contrario. Pertanto, esso non ha assolto all'onere normativamente previsto di provare di avere adempiuto a tutti gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza sul medesimo incombenti nella prestazione dei servizi d'investimento nei confronti della clientela. Né l'adempimento di tali obblighi risulta dalla documentazione disponibile in atti. In particolare, non consta che parte resistente abbia informato la ricorrente della circostanza che le azioni della sua Capogruppo erano illiquide né, come questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, la mera indicazione contenuta nell'ordine di acquisto che si trattava di titolo non quotato su un mercato regolamentato è di per sé sufficiente a far ritenere adeguatamente assolto l'obbligo di informazione, dal momento che un titolo ancorché non quotato può comunque essere caratterizzato da un sufficiente grado di liquidità. Pertanto, l'intermediario odierno resistente avrebbe avuto l'obbligo di fornire alla ricorrente un'informazione specifica sull'illiquidità delle azioni della sua

Capogruppo, non essendo sufficiente a questo fine il mero rinvio contenuto nel modulo di adesione al prospetto informativo pubblicato in occasione dell'aumento di capitale dell'emittente Capogruppo.

3. Dovendosi ritenere che, nel caso di specie, il resistente non abbia dunque correttamente adempiuto all'obbligo di informativa nei confronti della cliente odierna ricorrente, anzitutto con riferimento alla natura illiquida dell'investimento azionario posto in essere, da ciò può farsi ragionevolmente conseguire che, qualora il resistente avesse agito correttamente ed in osservanza del quadro normativo di settore, la cliente non si sarebbe determinata nel senso di porre in essere l'operazione di che trattasi e ciò anche alla luce delle rassicurazioni a suo tempo ricevute circa l'agevole liquidabilità dell'investimento stesso. Ne consegue che la ricorrente ha diritto al risarcimento di una somma pari al valore dell'investimento effettuato, dunque a € 6.250,00; somma che deve essere rivalutata dalla data dell'investimento alla data dell'odierna decisione, per € 106,25, e maggiorata di interessi legali dalla data della decisione alla data del pagamento.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire alla ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 6.356,25, oltre a interessi legali dalla stessa data sino alla soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi